

Art.46 - Attività venatoria e protezione della flora.

Nel territorio comunale, per quanto riguarda l'attività venatoria e la protezione della flora si applicano le disposizioni di cui alle seguenti leggi regionali e nazionali:

- L.R. 19/9/1974, n°61 - Norme per la protezione della flora erbacea e arbustiva spontanea;
- L.R. 23/7/1974, n°38 - Estensione complessiva delle bandite e delle riserve;
- L.R. 12/6/1975, n°69 - Diminuzione da 1/7 ad 1/9 del territorio provinciale riservabile;
- L. nazionale 27/12/1977, n°968 - Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;
- L.R. che ogni anno disciplinano l'esercizio dell'annata venatoria;
- L.R. 15/3/1978, n°6 - Disciplina delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di competenza regionale;
- L.R. 2/9/1974, n°43 - Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale;
- L.R. 17/9/1974, n°50 - Interventi per lo sviluppo del Settore forestale;
- L.R. 9/6/1975, n°56 integrativa della L.R. 17/9/1974, n°50.

Art.47 - Zone da consolidare.

L'abitato di Ponza, con delibera della Giunta Regionale n°4206 del 14/9/1976, è stato parzialmente incluso tra quelli da consolidare ai sensi della legge 9/7/1908, n°445, limitatamente alle zone Corso Umberto, Punta Giancos e Via Dante.

Per tali zone si applicano le disposizioni di cui alla legge 2/2/1974, n°64.

Art.48 - Presidi militari.

Le costruzioni da erigere nelle aree di pertinenza dei presidi militari devono rispettare un indice di edificabilità di zona non superiore a 2 mc/mq. e un'altezza massima di ml.7,00 pari a due piani.

Si possono concedere deroghe per le esigenze di specifiche installazioni ed impianti.

Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione.

Nelle aree circostanti gli impianti VOR/TACAN/NDD ubicati in località Monte Core e indicati nella planimetria n°33 del P.R.G. con il simbolo di "presidio militare" debbono essere osservati i vincoli appresso descritti:

Sui terreni posti entro i m.135 dalle antenne, l'altezza degli ostacoli, di qualsiasi natura essi siano, non deve superare l'uno per cento della distanza tra ostacolo ed antenna, rispetto al livello medio del terreno sopra cui le antenne stesse sono installate; le recinzioni metalliche debbono avere, inoltre, andamento radiale rispetto alle antenne.

In particolare le linee di energia elettrica, telefonica e di telecomando debbono essere interrate ad una profondità non inferiore a cm. 75.

Sui terreni posti fra i m.400 ed i m.135 dalle antenne, l'altezza degli ostacoli, di qualsiasi natura essi siano, non deve superare l'uno per cento della distanza tra ostacolo ed antenna, rispetto al livello medio del terreno sopra cui le antenne stesse sono installate; le recinzioni metalliche e le linee elettriche e telefoniche, debbono avere inoltre andamento radiale rispetto alle antenne.

Sui terreni posti tra i m.400 ed i m.900 dalle antenne, l'altezza degli ostacoli, di qualsiasi genere essi siano, non dovrà superare il due per cento della distanza tra ostacolo e antenna, rispetto al livello medio del terreno sopra cui le antenne stesse sono installate.

Le linee elettriche, aeree e telefoniche o altri ostacoli di natura metallica debbono avere uno sviluppo apparente orizzontale inferiore a  $10^\circ$  con vertice il centro del sistema di antenne.

Nelle aree circostanti la piazzola di atterraggio e decollo elicotteri ubicata in località Monte Core e indicata nella planimetria n°33 del P.R.G. con il simbolo di "eliporto" debbono essere osservate le seguenti limitazioni:

In tutte le direzioni e fino ad una distanza di m.720 dal bordo della piazzola, gli ostacoli non debbono fuoriuscire del piano inclinato con pendenza 1:8 (un metro di altezza per ogni otto metri di distanza, a partire dal bordo della piazzola).

Art.49 - Alberghi e ristoranti esistenti.

In sede di formazione dei Piani Particolareggiati può essere consentito un aumento di volume degli alberghi e ristoranti esistenti nei limiti di un indice di edificabilità di zona non superiore a 1,5 mc/mq. riferito all'area asservita.

Gli edifici che usufruiranno di tale aumento di volume debbono essere espressamente vincolati alla loro destinazione (albergo, ristorante) per